ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CI N 52 DEL 21/11/10/6

Allegato alla Deliberazione istitutiva dell'Albo Comunale Compostatori.



COMUNE DI AUGUSTA

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE COMPOSTATORI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della *Ta.Ri.* per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico.

Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della *Ta.Ri.*, nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Definizione di compostaggio domestico

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale (es. residui vegetali, sansa ecc.)

Art. 3 – Definizione di utenti

Sono definiti di seguito "utenti" gli intestatari della **Ta.Ri.** e beneficiari del servizio Comunale di gestione rifiuti.

Art. 4 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Augusta

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della *Ta.Ri.* con altre eventuali facilitazioni e premialità da prevedere sul Regolamento Tari

Art. 5 – Albo Compostatori

L'Albo Comunale dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dal Comune.

Art. 6 – Iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, in base a quanto previsto nel successivo art. 7, con una domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo, reperibile sul sito del Comune www.comunediaugusta.it nella sezione modulistica e distribuito gratuitamente dall'Ufficio Tributi comunale o da soggetto delegato. Il modulo deve pervenire presso

l'Ufficio Tributi - Piazza D'Astorga n.10, a mano, via fax al numero 0931-991655, per PEC protocollocomunediaugusta@pointpec.it, o può essere consegnato da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del familiare iscritto a ruolo *Ta.Ri.*. Tale modulo, che ha valenza di <u>autocertificazione</u>, deve essere conforme al modello di cui all'Allegato 1 (Modulo di RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA TASSA/TARIFFA GESTIONE RIFIUTI URBANI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).

In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'attribuzione della relativa riduzione *Ta.Ri.*, l'Ufficio Tributi provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori e ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo, nonché adeguate informazioni sugli orari di apertura al pubblico del Deposito Comunale, dove i cittadini potranno recarsi per provvedere, con mezzi propri, al ritiro delle compostiere, che verranno consegnate fino ad esaurimento scorte.

Art. 7 - Utenze aventi diritto

Le utenze che hanno diritto a fare domanda di iscrizione all'Albo Compostatori Comunale sono tutti i cittadini residenti nel Comune di AUGUSTA che rappresentano utenze domestiche del territorio comunale in termini di *Ta.Ri. ed ex-TARSU*. Attraverso specifico modulo, tali utenze domestiche dichiarano di:

- a) effettuare, in modo <u>abitudinario e continuativo</u>, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si è utenza *Ta.Ri.*, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto;
- b) il numero di componenti del nucleo famigliare;
- c) rendersi disponibili per la fase di formazione, nonché per le verifiche che il Comune ritenga opportune;
- d) possedere terreni (di cui alla lettera a) aventi superfici almeno di 10mq per abitante inucleo familiare

Art. 8 – Finalità del compostaggio domestico

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Art. 9 - Rifiuti compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

E' consentito l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad

esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore o presso il Centro di raccolta comunale e per nessun motivo dovrà essere conferito nei contenitori della raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l'utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in modeste quantità. Le eventuali eccedenze potranno e dovranno essere conferite al servizio pubblico nel modo più appropriato secondo le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio.

Art. 10 – Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 11 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare:

- compostiera
- cumulo
- buca
- cassa di compostaggio
- contenitore in rete a maglia fine con coperchio
- altra tecnica idonea

L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; qualora tale area non sia ubicata all'indirizzo dove l'utente ha la propria dimora abituale, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei Compostatori di cui all'art. 7.

Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera:
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con

- aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato,
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 12 – Riduzione tributaria

Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo Ta.Ri. stabilito annualmente dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio. Tale riduzione è applicata nella misura della frazione d'anno in cui l'utente è iscritto all'Albo Comunale Compostatori.

In fase transitoria si prevede, per l'anno 2016, l'agevolazione riportata sul Regolamento Ta.Ri.. Le agevolazioni saranno riconosciute agli iscritti fino alla concorrenza delle risorse previste dalla Delibera Istitutiva dell'Albo Compostatori, seguendo l'ordine cronologico di iscrizione. Art. 13 – Altre facilitazioni

Il comune di Augusta si riserva di erogare ulteriori facilitazioni alle utenze iscritte all'Albo Comunale Compostatori quali, ad esempio non esaustivo, assistenza, cessione in comodato gratuito di compostien ed altre eventuali premialità che potranno annualmente essere individuate. personale addetto al magazzino:

Per il ritiro della eventuale compostiera presso il Deposito Comunale il contribuente dovrà esibire al

- 1. la comunicazione del numero progressivo di iscrizione all'Albo Compostatori inviata dall'Ufficio
- 2. la ricevuta di versamento del deposito cauzionale di €30 ⁽¹⁾, effettuato presso l'Ufficio di

Art. 14 – Variazioni

Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune,

- 1. limitatamente alla fase di start up, un servizio di assistenza o presso il domicilio degli iscritti all'Albo Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il 2. un sito web Comunale dedicato
- 3. controlli e verifiche da parte del personale incaricato. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche, <u>l'Amministrazione Comunale</u> <u>disporrà la cancellazione dall'Albo e la</u> cessazione immediata dell'agevolazione applicata).

Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, sarà disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo sopralluogo con comunicazione all'Ufficio Tributi per la decadenza del diritto alla riduzione della Tassa rifiuti.

Inoltre, laddove l'utente avesse ricevuto la compostiera in comodato d'uso gratuito, esso sarà tenuto a riconsegnarla con le modalità disposte dal Comune. In caso quest'ultima fosse danneggiata, sarà trattenuto, definitivamente, il deposito cauzionale versato.

Art. 15 – Rispetto dell'impegno, cancellazione d'ufficio dall'Albo dei Compostatori

Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza ⁽²⁾, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori.

Art. 16 – Rinnovo iscrizione all'Albo Compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori

Art. 17 – Recesso dall'albo Compostatori

L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo Comunale Compostatori tramite comunicazione scritta, in carta semplice e indirizzata all'Albo Comunale Compostatori, indicante la data alla quale si intende interrompere l'iscrizione all'Albo stesso. Tale modulo, reperibile sul sito del Comune www.comunediaugusta.it nella sezione modulistica, può essere consegnato o inviato via fax presso il Servizio Tributi. In Allegato 2 è indicato un modello per questo tipo di richiesta (Modulo di RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA Ta.Ri. PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI).

Art. 18 - Decadenza dalla riduzione tributaria

La cancellazione dall'Albo dei Compostatori comporta la decadenza della riduzione tributaria annuale nella misura della frazione d'anno non coperta dall'iscrizione all'Albo. A tal fine, il Comune trasmette agli Uffici Tributi che applicano la *Ta.Ri.* copia dei verbali di controllo o la lettera di recessione dell'utenza.

Art. 19 - Organizzazione dell'Albo

L'Albo Comunale Compostatori e l'attività ad esso connessa è gestita, da un punto di vista organizzativo, dal Settore Competente in accordo con il Servizio Tributi o da organo da esso delegato. Gli utenti hanno la facoltà di verificare l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Albo presso la sede di Piazza D'Astorga n.10 nei giorni ed orari di ricevimento dell'utenza.

- (1) Il deposito cauzionale versato sarà restituito:
 - al 12° mese dalla data di consegna della compostiera;
 - in caso di richiesta di cancellazione dall'Albo Compostatori (previa verifica di assenza danni alla compostiera);
 - in caso di espulsione dall'Albo Compostatori (previa verifica di assenza danni alla compostiera).
- (2) informazione necessaria per l'articolazione della futura Ta.Ri. che sarà redatta non appena disponibili i dati del Piano Economico Finanziario del gestore, (come disposto dal D.P.R. 158 del 27 Aprile 1999 "elaborazione Metodo Normalizzato per la definizione della Tariffa Rifiuti").